



Tribunale di Napoli
Settima Sezione Civile

Liquidazione n. 6/2021

**Decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex
art. 14 ter e ss. L. 3/12**

Il giudice delegato, a scioglimento della riserva formulata all'udienza dell'11 gennaio 2022; riesaminati gli atti, in specie il proprio decreto del 2.11.2021, la relazione integrazione dei Gestori del 17.11.2021, il verbale di udienza del 25.11.2021, le note di parte istante del 10.1.2022, sul ricorso presentato dal: "Sig. Me [REDACTED] Ro [REDACTED] nato a [REDACTED] E [REDACTED] 3, rappresentato e difeso dall' [REDACTED] 61 F839D, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, Via Foria n. 93 in virtù di procura in calce al presente atto la quale dichiara per le comunicazioni di cancelleria la seguente pec: [REDACTED] t"

osserva.

Il Sig. [REDACTED] ha chiesto, pendenti procedure esecutive a suo danno, che venga aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/12. Ne sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi, così come pure la documentazione depositata è completa e completa la relazione dell'OCC, alla luce dell'intervenuta integrazione, e dell'audizione del curatore fallimentare e del sovraindebitato così come richiesta da questo giudice in occasione dell'udienza del 25.11.2021.

L'istante deduce in fatto le seguenti circostanze:

"che il Sig. [REDACTED] è stato socio al 50% e amministratore del [REDACTED] sino al 28.10.2015, allorchè la società suddetta venne messa in liquidazione per poi fallire con sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 10 del 3.2.2016;

-che le difficoltà finanziarie in cui la società versava sin dal 2012, e culminate nel fallimento del 2016, avevano provocato nell'istante uno stato depressivo profondo fino al punto da indurlo a ricorrere alle cure

psichiatriche del Prof. V. [REDACTED] della
ASL di Avellino;

- che, a causa delle dedotte condizioni, il Sig. [REDACTED] si era
allontanato dalla residenza familiare, sita in Via Santa Teresa degli Scalzi
n. 162, ed era tornato a vivere nell'abitazione dei genitori, [REDACTED]
ed [REDACTED] dove era
rimasto per tutto il tempo della separazione dalla Sig.ra [REDACTED],
definita con sentenza del Tribunale di Napoli 3096/2020 con la quale poi è
avvenuta la completa riconciliazione;

- che, nel perdurare della crisi finanziaria che aveva investito il
[REDACTED] è stato costretto a ricorrere a numerosi
fidi bancari presso vari Istituti di Credito, i quali hanno progressivamente
aggravato la sua posizione debitoria a causa dell'applicazione di tassi di
interessi particolarmente elevati, dando, perciò, origine alla situazione di
sovraindebitamento;

- che i predetti istituti bancari, per concedere i predetti fidi e anticipazioni
bancarie hanno altresì preteso che l'istante prestasse idonee garanzie
fideiussorie che sono state successivamente escusse mercè l'attivazione di
procedimenti di ingiunzione ai quali il predetto si è puntualmente opposto;

- che attualmente è pendente il giudizio avente ad oggetto la opposizione a
decreto ingiuntivo n. 850/2018 innanzi al Tribunale di Napoli Nord, III
Sezione dott. Ferrara, rg. n. 3287/2018 contro il Monte dei Paschi di Siena
per € 604.630,00 che sarà chiamato alla prossima udienza del 17.2.2022
per la precisazione delle conclusioni;

- che gli altri giudizi aventi ad oggetto altrettante opposizioni a decreto
ingiuntivo sono state definite con sentenze di rigetto, rispettivamente contro
la Banca di Credito Popolare di Torre del Greco, la sentenza del Tribunale
di Torre Annunziata n. 1379/2021 e quello contro la Banca Nazionale del
Lavoro con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2152/2021;

- che è altresì pendente il giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Sezione
Imprese, ad istanza della Curatela del Fallimento del Calzaturificio Eliseo
il quale è stato assegnato in decisione all'udienza del 1° luglio 2021;

- che la predetta Curatela aveva altresì promosso un ricorso per sequestro conservativo – non ostativo alla proposizione della presente liquidazione - sull'immobile di proprietà dell'istante fino alla concorrenza di € 203.800,00;
- che i creditori del Sig. ██████████ sono quelli di cui all'elenco contenuto a pag. 5 della relazione particolareggiata elaborata dai Gestori, Avv. Troiano e Avv. Grimaldi, con l'indicazione dei debiti diretti e di quelli rinvenienti dalle garanzie prestate a favore degli Istituti Bancari colà indicati, cui andranno aggiunte le spese derivanti dalla presente procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 duodecies, comma 2 della L. 3/2012 in favore dell'Avv. Teresi anticipatario;
- che le istanze di ammissione al passivo presentate da tutti gli Istituti di Credito erano state rigettate dal G.D del Fallimento perché ritenute sfornite di prova, come emerge dal verbale di discussione delle domande di ammissione al passivo allegate alla Relazione particolareggiata dei Gestori;
- che a causa del dissesto che ha colpito il Calzaturificio Eliseo il ricorrente non è più stato in grado di onorare il pagamento delle rate mensili del mutuo ipotecario, di durata trentennale, che aveva contratto per € 300.000,00 con la BNL il 28.3.2007 sicchè con atto del 5.4.2019 la banca in questione sottoponeva a pignoramento immobiliare la casa di sua esclusiva proprietà adibita a residenza familiare sita in Napoli, Via Santa Teresa degli Scalzi n 162 per € 226.231,81 quale capitale residuo al 31.8.2017;
- che nella detta procedura, assegnata al G.E. dott. Colandrea con il n. RGE 298/2019 e che sarà chiamato in prosieguo alla prossima udienza del 9.11.2021, vi è stato intervento della Curatela del Fallimento del Calzaturificio Eliseo per € 203.800,00 con atto del 22.4.2021 in virtù di sequestro conservativo;
- che nella detta procedura esecutiva vi è stato altresì intervento della BCP, Banca di Credito Popolare di Torre del Greco, con atto del 17.7.2019 per € 25.000,00 in virtù del decreto ingiuntivo del Tribunale di Torre Annunziata n.1015/2016, non opposto, nonché per € 94.000,00 in virtù del decreto

ingiuntivo del Tribunale di Torre Annunziata n. 1403/2016 dichiarato esecutivo in data 1.9.2017, emesso nei confronti dell'istante nella qualità di [REDACTED] insieme ai Sigg.ri

- che nei confronti di questi ultimi la BCP ha intrapreso, in virtù del medesimo titolo esecutivo di cui al detto decreto ingiuntivo n. 1403/2016 per € 94.000,00, una procedura di espropriazione immobiliare sulla metà dell'immobile sito in Napoli, Via Santa Margherita Fonseca n. 8, di proprietà di Meola Gennaro il cui valore è stato stimato dal c.t.u. in € 307.685,00 con prezzo base d'asta di € 260.000,00;

- che tale ultima procedura esecutiva, che è stata assegnata al G.E. dott. Cataldi, RG. n. 614/2019, risulta attualmente sospesa e rinviata alla prossima udienza del 3.2.2022 per l'inizio del giudizio di divisione, vedrà con ragionevole probabilità interamente soddisfatto il credito della BCP per € 94.000,00 in qualità di creditore procedente, onde l'intervento da essa spiegato nella procedura esecutiva n. RGE 298/2019 in danno di [REDACTED] e avente ad oggetto l'immobile, di esclusiva proprietà del predetto, oggetto del presente ricorso per la liquidazione del patrimonio del debitore, costituisce un ingiustificato aggravamento della posizione del debitore esecutato onde si chiede che il Tribunale non ne tenga conto ai fini della ammissione del debitore alla presente procedura di liquidazione del patrimonio;

- che oggetto della presente procedura di liquidazione è costituito dall'immobile sito in Napoli, Via Santa Teresa degli Scalzi n. 162, identificato al NCEU di Napoli alla Sez. Stella, fol. 4, p.lla 493, sub 8, zona censuaria 7, cat. A/2, classe 4, vani 6,5, mq. 177, rendita catastale € 721,75, adibito a residenza familiare;

- che il predetto immobile è stato valutato dall'Arch. [REDACTED] e in € 499.265,21;

- che con domanda del 3.5.2021 inviata a mezzo pec l'istante presentava, a mezzo del sottoscritto difensore, all'Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento presso il Tribunale di Napoli, l'istanza ai sensi

della L. 3/2012 e, in particolare, istanza per l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio del debitore;

- che, quindi con pec del 5.5.2021 venivano nominati i Gestori della relativa procedura;

- che addì 26.5.2021 i Gestori provvedevano all'audizione del ricorrente alla presenza del sottoscritto difensore nel corso della quale il predetto precisava di essere in attesa della formalizzazione del rapporto di lavoro con la GF Supermercati sito in Napoli, Via Santa Lucia n. 24/26 e di poter comunque contare sul sostegno economico della Sig.ra [REDACTED], dipendente della società Manifattura Partenopea srl, con la quale vi era stata piena riconciliazione, nonché sull'apporto dei genitori, [REDACTED], [REDACTED], beneficiari di trattamento pensionistico;

- che con pec del 26.10.2021 i Gestori inviavano al sottoscritto difensore la relazione particolareggiata con giudizio positivo di fattibilità per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio di cui alla L. 3/2012, allegata al presente ricorso”.

L'istante deduceva inoltre:

“- che come precisato nell'allegata relazione i debiti pendenti sono i seguenti:

1) MPS per € 604.630,00 d.i. n. 850/2018 oltre spese legali liquidate in € 870,00 per spese ed € 5.440,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% oltre iva e cpa come per legge;

2) BCP per € 94.199,91 d.i. n. 1403/2016 oltre spese legali liquidate in € 406,50 per esborsi, € 2.135,00 per compensi professionali, oltre 15% su compensi per spese forfettarie, iva e cpa, se dovute come per legge, nonché spese sentenza di rigetto dell'opposizione liquidate in complessivi € 9.000,00 per competenze, spese generali 15%, iva e cpa;

3) BNL (Business Partner Italia Società Consortile per Azioni B.P.I.) per € 330.000,00 d.i. n. 7455/2016, nonché le spese liquidate in € 634,00 per spese, € 0,00 per diritti ed € 3.700,00 per onorari, oltre iva e cpa e rimborso forfettario spese generali come per legge, nonché spese sentenza di rigetto dell'opposizione liquidate in € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge;

- 4) Curatela Fallimento del Calzaturificio Eliseo per € 203.800,00;
- 5) Siena Morgages 07-5 Spa per € 226.231,81;
- 6) Banca IFIS per € 9.280,76 d.i. n. 2981/2018, nonché le spese di lite liquidate in € 540,00 per compenso, oltre iva e cpa ed € 145,50 per spese;
- 7) BCP per € 14.428,60 d.i. n. 1015/2016;
- 8) Agenzia Entrate – Riscossione Tributi € 40,53;
- 9) Studio Legale Teresi € 50.000,00.

(...)

- che, a fronte di tale situazione debitoria, i gestori della crisi da sovraindebitamento hanno previsto un piano per la liquidazione del patrimonio del Sig. Meola Rosario mediante la cessione dell'immobile sito in Napoli, Via Santa Teresa degli Scalzi n. 162 come sopra identificato nel quale il debitore attualmente vive con la Sig.ra Ioia Olimpia e il figlio Meola Gennaro, ormai maggiorenne anche se non ancora economicamente autosufficiente;

- che, come emerge anche dalla relazione dei Gestori, le predette garanzie fideiussorie sono state rilasciate allorchè la società era in bonis e non era prevedibile, secondo l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, il tracollo finanziario e la crisi internazionale che ha spazzato dal mercato molte realtà produttive;

- che, in ogni caso, il rilascio delle garanzie fideiussorie non ha comportato alcun pregiudizio alle ragioni dei creditori personali del ricorrente;

- che la società debitrice principale è stata per oltre dieci anni perfettamente in grado di soddisfare con regolarità le proprie obbligazioni;

- che il Sig. ██████████ è stato, quindi ██████████ amente solvibile fino a quando la società da lui amministrata non ha risentito della crisi generale del settore allorchè, a causa della drastica riduzione delle commesse, anche internazionali, non ha potuto più contare sul credito bancario i cui interessi erano, nelle more, divenuti sempre più alti e i relativi rapporti non più sostenibili a causa delle gravose condizioni imposte dalle banche;

- che il ricorrente non ha subito protesti; non vi sono risultanze ovvero segnalazioni della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, né vi sono

pendenze presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione né, infine, risultano compiuti atti in frode ai creditori e da essi impugnati".

La debitoria indicata nel ricorso introduttivo e nella relazione è stata poi definitivamente precisata con la relazione integrativa dei gestori sollecitata da questo giudice.

La procedura esecutiva riguarda principalmente l'immobile di abitazione del sig. Meola, di valore considerevole, sicché la liquidazione del patrimonio è anche funzionale a realizzare una più equa collocazione sul mercato, a beneficio del debitore e dei creditori. Va in specie rilevato come il profilo della meritevolezza ai fini dell'esdebitazione futura ed eventuale sarà debitamente esaminato una volta esaurita la liquidazione, ed anche alla luce dell'esito finale del giudizio di responsabilità intrapreso dalla curatela fallimentare ai sensi dell'art. 146 L.F. e pendente in primo grado davanti al Tribunale delle Imprese.

P.Q.M.

dichiara l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex L. n. 3/2012;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; nomina quale liquidatore l'avv. Camillo Bruno;

dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale di Napoli e sul sito www.astegiudiziarie.it a cura del professionista incaricato della liquidazione.

Napoli, il 19 gennaio 2022

Il giudice

Dott. Eduardo Savarese

*U22 sentenza 6 febbraio
Napoli, 26/1/2022*

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo